

COMUNITÀ MONTANA
DELL'OLTREPO PAVESE

REGOLAMENTO DI POLIZIA
IDRAULICA

AI SENSI DELLA D.G.R. 18 DICEMBRE 2017 - N. X/7581 E
SS.MM.II

REGOLAMENTO INTERCOMUNALE
ARMONIZZATO

Maggio 2021

3	PREMESSA	Articolo 1.	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
4	Articolo 2.	AMBITO DI APPLICAZIONE	4	
4	Articolo 3.	DEMANIO IDRICO	4	
5	Articolo 4.	CORSI D'ACQUA PRIVATI	5	
5	Articolo 5.	CORPI IDRICI DEMANIALI E COMPETENZE RELATIVE	5	
6	Articolo 6.	RETICOLO IDRICO MINORE	6	
6	Articolo 7.	PERTINENZE DEMANIALI	6	
7	Articolo 8.	FASCE DI RISPETTO CORSI IDRICI	7	
8	Articolo 9.	CONCESSIONE IDRALICA DI AREA DEMANIALE	8	
11	Articolo 10.	NULLA - OSTA IDRALICO	11	
11	Articolo 11.	PROCEDURE OPERATIVE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE O NULLA-OSTA IDRALICO	11	
14	Articolo 12.	SDEMANIALIZZAZIONE E ALIENAZIONE	14	
15	Articolo 13.	AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA	15	
15	Articolo 14.	LAVORI E OPERE SOGGETTI A CONCESSIONE	15	
16	Articolo 15.	LAVORI E OPERE SOGGETTI A NULLA-OSTA IDRALICO	16	
16	Articolo 16.	INTERVENTI AMMISSIBILI CON PROCEDURA D'URGENZA	16	
17	Articolo 17.	PARERE DI COMPATIBILITA' IDRALICA	17	
17	Articolo 18.	DISCIPLINA DEGLI ATTRAVERSAMENTI	17	
19	Articolo 19.	INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO	19	
20	Articolo 20.	VERIFICHE IDRALICHE E PROGETTI IN CASO DI DIFESE SPONDALI	20	
20	Articolo 21.	RIMOZIONE DI MATERIALE DALL'ALVEO	20	
21	Articolo 22.	DERIVAZIONE DA CORSI D'ACQUA SUPERFICIALI	21	
21	Articolo 23.	SCARICHI IN CORSI D'ACQUA	21	
23	Articolo 24.	OPERE DA REALIZZARE IN AREE DI TUTELA PAESAGGISTICA	23	
23	Articolo 25.	VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE	23	
24	Articolo 26.	PROPRIETARI FRONTISTI	24	
26	ALLEGATO 1 - FASCE DI RISPETTO			26
28	ALLEGATO 2 - MODULISTICA			28

PREMESSA

Il presente Regolamento, redatto a supporto della sottoscrizione della convenzione tra il Comune e la Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, con la quale il Comune intende delegare alla Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese la gestione e la manutenzione del Reticolo Idrico Minore in accordo alla D.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7581 e ss.mm.ii, aggiorna alla citata D.g.r. ed armonizza, per quanto attiene le norme comuni, i singoli Regolamenti Comunali di Polizia Idraulica.

Sono fatte salve le competenze oltre alle modalità di individuazione del RIM di ciascun comune il cui grafo si intende integralmente recepito ai fini della digitalizzazione in formato shapefile dello stesso in accordo alle "Linee guida per la digitalizzazione del reticolo idrico minore" edite da Regione Lombardia.

Ove si rilevassero incongruenze tra grafo digitalizzato e cartaceo, dovute sia alla differente base cartografica utilizzata (DBT e CTR 1:10.000) sia alla soggettiva interpretazione normativa delle fasce di rispetto ante D.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7581, si intendono prevalere le disposizioni riportate su supporto cartografico salvo le casistiche di cui al successivo articolo 8 commi 4, 5 e 6.

- 2 In sintesi sono demaniali i corsi d'acqua:
- A. iscritti negli elenchi delle acque pubbliche estesi verso monte fino alle sorgenti dei medesimi (comprendendo i corsi d'acqua naturali affluenti di qualsiasi ordine);
 - B. tutti i corsi d'acqua naturali anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla Pubblica Amministrazione o da privati con finanziamenti pubblici;
 - C. i canali di bonifica realizzati dallo Stato o con il concorso dello stesso ancorché non pubblici;

1 Appartengono al demanio dello Stato i fiumi, i torrenti, i laghi e tutte le acque superficiali e sotterranee ancorché non estratte dal sottosuolo. In tale complesso di beni costituenti la demanialità idrica sono, ovviamente, comprese anche tutte le acque già dichiarate pubbliche (demaniali) ai sensi della previgente disciplina ed iscritte negli appositi elenchi emanati fino al 1994.

Articolo 3. DEMANIO IDRICO

Le presenti norme si applicano al territorio del **Comune**, ed alle aree demaniali di torrenti che si collocano lungo i confini comunali.

Articolo 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

L'autorità idraulica costituisce il soggetto giuridico che ha funzione di svolgimento dell'attività di Polizia Idraulica relative procedure per l'ottenimento delle stesse.

Il presente regolamento definisce le attività vietate e consentite nell'ambito del demanio idrico fluviale e delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua che ricadono nel reticolo idrico minore, con le relative procedure per l'ottenimento delle stesse.

Idraulica per quanto riguarda il Reticolo Idrografico Minore comunale.

Quindi il **Comune** è l'autorità idraulica che ha funzione di svolgimento delle attività di Polizia Idraulica sul Reticolo Idrico Principale, delegando ai comuni la competenza sul Reticolo Idrico Minore.

In particolare, sono stati trasferiti a Regioni ed Enti Locali le funzioni relative «ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e al R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669, Regione Lombardia, in applicazione dell'art. 3 del D.Lgs. 112/1998, con L.R. 1/2000 ha stabilito, previa identificazione dei reticoli, di esercitare le competenze in materia di polizia idraulica sul Reticolo Idrico Principale, delegando ai comuni la competenza sul Reticolo Idrico Minore.

L'art. 89 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha trasferito alle Regioni la gestione del demanio idrico, in attuazione del processo di decentramento amministrativo di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, confermando comunque allo Stato la titolarità del demanio idrico.

Articolo 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 2 Non appartengono al demanio i corpi idrici privati perché di proprietà del singolo fondo agricolo o di altri consorzi di utenti privati o di singoli privati, in forza di atti giuridicamente validi.
- 2 - Reticolo idrico minore di competenza comunale individuato nel Documento di Polizia Idraulica di cui il presente regolamento è parte integrante.
- Reticolo idrico minore di competenza comunale individuato nel Documento di Polizia Idraulica di cui il presente regolamento è parte integrante.
- Reticolo idrico dei Consorzi di Bonifica-Reticolo di Bonifica (definiti direttamente da Regione Lombardia con propri atti, attualmente rappresentati dall'All. C della D.G.R. X/7581/2017 e ss.mm.ii.).
- Reticolo idrico dei Consorzi di Bonifica-Reticolo di Bonifica (definiti direttamente da Regione Lombardia con propri atti, attualmente rappresentati dall'All. B della D.G.R. X/7581/2017 e ss.mm.ii.).
- Reticolo Regionale di competenza dell'Agenzia Interregionale del Fiume Po-AIPO (definiti direttamente da Regione Lombardia con propri atti, attualmente rappresentati dall'All. A della D.G.R. X/7581/2017 e ss.mm.ii.).
- Reticolo idrico Principale (definiti direttamente da Regione Lombardia con propri atti, attualmente rappresentati dall'All. A della D.G.R. X/7581/2017 e ss.mm.ii.).
- 1 I corpi idrici demaniali possono essere distinti come segue:

Articolo 5. CORPI IDRICI DEMANIALI E COMPETENZE RELATIVE

- 3 Sono fatte salve le disposizioni interne ai consorzi privati e tutti i casi regolati da normative di altra origine e sono inoltre sottoposti ai vincoli e prescrizioni di natura urbanistica previsti dagli strumenti locali di pianificazione.
- 2 Non necessitano di autorizzazione idraulica e non sono dotati di fasce di rispetto relative all'esercizio della Polizia Idraulica.
- 3 Sono fatte salve le disposizioni interne ai consorzi privati e tutti i casi regolati da normative di altra origine e sono inoltre sottoposti ai vincoli e prescrizioni di natura urbanistica previsti dagli strumenti locali di pianificazione.
- 1 I corsi d'acqua privati sono costituiti da tutti i corpi idrici che non appartengono alle categorie citate nel precedente articolo 3; gli stessi costituiscono il reticolo idrico di proprietà privata e in genere comprendono i corsi d'acqua di minore dimensione, gli adacquatori finali, le reti scolanti minori, i fossi drenanti e di raccolta dei campi e/o delle superfici stradali, spesso non dotati di una origine e un recapito evidenti, o recapitanti in reti fognarie di acque miste, ecc..

Articolo 4. CORSI D'ACQUA PRIVATI

- 3 Restano esclusi dal demanio idrico i canali artificiali realizzati da privati, nei quali le acque (pubbliche) vi sono artificialmente ed appositamente immesse in base a specifici atti di concessione ai sensi del R.D. 1775/1933. Restano, altresì, esclusi i canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali e i collettori artificiali di acque meteoriche.
- 3 Restano esclusi dal demanio idrico i canali artificiali realizzati da privati, nei quali le acque (pubbliche) vi sono artificialmente ed appositamente immesse in base a specifici atti di concessione ai sensi del R.D. 1775/1933. Restano, altresì, esclusi i canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali e i collettori artificiali di acque meteoriche.
- 1933, n. 215, nonché i canali destinati all'irrigazione ed alla navigazione demaniali in forza di una specifica disposizione normativa.
- direttamente ma per il tramite dei Consorzi di Bonifica di cui al R.D. 13 febbraio

Articolo 6. RETICOLO IDRICO MINORE

- 1 Rientrano nel reticolo idrico minore tutti i corsi d'acqua demaniali che non appartengono al reticolo idrico principale, di bonifica e che non si qualificano come canali privati.
- 2 In generale appartengono al reticolo idrico superficiale i canali e i corsi d'acqua che siano rappresentati nelle carte catastali e/o nelle cartografie ufficiali (IGM, CTR, DRT), anche nel caso che non siano più attivi.

Articolo 7. PERTINENZE DEMANIALI

- 1 Sono pertinenti demaniali i corsi d'acqua ed i laghi, gli stessi si compongono oltre che della massa liquida, anche dell'alveo e delle rive (o delle spiagge per le acque lacuali) ed il tutto forma il complesso della demanialità idrica.
- 2 Relativamente ai corsi d'acqua, l'alveo è definito dal volume di terreno o roccia naturalmente interessato dal deflusso delle acque di piena frequente (così come definito nel Piano di Assetto Idrogeologico -PAI) incluse le variazioni morfologiche e dimensionali conseguenti alla realizzazione di opere idrauliche. Il contorno dell'area che, nei corsi non arginati viene occupata dalla piena rara, si chiama riva interna, o sponda e quella contigua, riva esterna. Gli argini sono invece opere artificiali che vengono costruiti per il contenimento delle piene.

3 Appartengono al complesso demaniale idrico le rive interne, mentre gli argini, considerati elementi non essenziali del corso d'acqua, e più ancora le rive esterne, possono rimanere di proprietà privata dei proprietari limitati, seppure operate di servizi pubblica.

4 Se gli argini sono costruiti o espropriati dalla Pubblica Amministrazione devono ritenersi anch'essi demaniali in quanto iscritti al demanio a seguito di specifico procedimento amministrativo.

5 Per "le altre acque definite pubbliche" a cui fa riferimento il Codice Civile (art.882) si devono intendere tutti gli altri corsi d'acqua formati da acque (pubbliche) naturalmente fluenti aventi una qualsivoglia denominazione locale (rivi, fossati, sciatori etc.), indipendentemente dal regime idrico, sia che costituiscano affluenti naturali di qualsivoglia ordine e grado di corsi d'acqua o bacini imbutiti più importanti, sia che essi stessi si esauriscono o spagliano. Non è rilevante il fatto che essi siano o meno stati interessati nel corso del tempo dall'intervento di privati o della Pubblica Amministrazione.

6 L'estensione dell'individuazione dei corsi d'acqua demaniali comprendere anche le sorgenti.

7 Circa i canali costruiti da privati si deve fare riferimento al R.D. 1775/1933. Se i canali sono costruiti in regime concessorio, in quanto opere necessarie all'esercizio della concessione stessa, sono da considerarsi di proprietà fino alla scadenza dell'atto di concessione.

8 L'acqua che defluisce nei canali rimane pubblica e non perde la sua natura giuridica di bene demaniale. L'acqua può essere derivata unicamente dal concessionario nei modi, nelle

5 L'individuazione di fasce di rispetto in deroga a quanto previsto dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904 potrà avvenire solo previa redazione di appositi studi idraulici e idrogeologici ai sensi Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo) "Direttiva contenente i criteri per la

4 All'interno del Documento di Polizia Idraulica si sono individuate le fasce di rispetto sulla base di quanto previsto dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904 (divieto assoluto di piantagioni e movimento di terreno ad una distanza inferiore a 4 mt e divieto assoluto di edificazione e scavi a distanza inferiore di 10 mt).

3 Si evidenzia che, sulla base della giurisprudenza corrente, le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria (riferimento N.d.A. del PAI).

- delle aree storicamente soggette ad esondazioni;
- delle aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo;
- della necessità di garantire una fascia di rispetto sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.

2 Le fasce di rispetto sono state individuate, tenendo conto:

1 Tutte le fasce definite nel DPI (Documento di Polizia Idraulica), sono costituite dalle aree comprese tra le sommità delle sponde dei corpi idrici o tra il piede esterno dell'argine e il limite esterno delle fasce di rispetto come definite dal DPI, non comprendono quindi le "aree tra le sponde dei corpi idrici" e gli argini. Ad ogni fascia è attribuita la classificazione prevista dal DPI.

Articolo 8. FASCE DI RISPETTO CORSI IDRICI

oggetto di concessione ai sensi del R.D. 1775/1933.

canali privati sono generalmente iscritti i canali d'irrigazione che si configurano quali opere 1775/1933 e che restano quindi assoggettate alle disposizioni del Codice Civile. Tra il novero dei adduzione, distribuzione ed utilizzazione) il cui destino pertanto non è disciplinato dal R.D. demolite e ripristinate lo stato dei luoghi. Nulla viene detto delle opere fuori alveo (opere di sulle arginature (opere di derivazione, estrazione e raccolta) o di obbligare l'ex concessionario a Amministrazione ha il diritto di ritenere gratuitamente le opere realizzate sull'alveo, sulle sponde o di adduzione distribuzione ed utilizzazione); - per le piccole derivazioni, la Pubblica passano in proprietà della Pubblica Amministrazione (sia le opere in alveo demaniale che le opere dalla legge medesima: - per le grandi derivazioni (art. 25, 28 29, 31 del R.D. 1775/1933), le opere realizzate ed esercite dal privato in forza della concessione sostituiscono al destino per essi previsto concessione, se viene meno il diritto del privato a derivare ed utilizzare l'acqua demaniale, le opere dalla Pubblica Amministrazione tale uso compatibile con il pubblico interesse. Al termine della quantità, per il periodo e per le finalità riportate nell'atto di concessione, essendo stato ritenuto

valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B" e della DGR 30 novembre 2011 n. 2616 "Aggiornamento dei criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio in attuazione dell'articolo 57 comma 1 della legge regionale 11 Marzo 2005 n. 12 (con particolare riferimento all'Allegato 4 - Procedure per la valutazione e la zonazione della pericolosità e del rischio da esondazione).

6 L'Amministrazione Comunale nel presente studio di aggiornamento del reticolo idrografico comunale (consistente nella digitalizzazione del reticolo già individuato nonché nella stesura del presente Regolamento di Polizia Idraulica) non ha commissionato studi idraulici specifici per valutare la possibilità di derogare a quanto previsto dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904 (in sintesi tutte le fasce idrauliche del RIM prevedono quindi il divieto assoluto di piantagioni e movimento di terreno ad una distanza inferiore a 4 mt e divieto assoluto di edificazione e scavi a distanza inferiore di 10 m).

7 Tutte le fasce idrauliche in deroga dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904 del precedente studio di individuazione del RIM - in assenza di specifici studi idraulici (mai realizzati anche a supporto del DPI vigente) - sono (ai sensi della norma vigente) riportate alla distanza prevista dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904 (pari ad una larghezza di 10 m per lato).

8 I corsi idrici appartenenti al RIM con le relative fasce idrauliche, sono riportate nelle tavole grafiche di individuazione che sono parte integrante del DPI.

9 Si chiarisce che le superfici demaniali e le fasce sono rappresentate sulla cartografia digitale del RIM con un livello di precisione adeguato alla scala, ma gioco forza risentono di errori o imprecisioni legate principalmente alle basi topografiche utilizzate ossia il DBT regionale, di difficile correzione. Per tale motivo per ogni pratica edilizia, o richiesta di concessione idraulica, o nulla osta idraulico a cura del proponente, è sempre necessario, individuare le superfici demaniali o le fasce idrauliche con rilievi topografici di dettaglio.

10 Nell'allegato 1 al presente regolamento sono riportati schizzi esemplificativi di sezioni di corsi idrici (proposti dalla D.G.R. 698/2018), con distinzione ed esemplificazione delle possibili varie parti del corso idrico e pertinenze, nonché le zone di proprietà demaniale e i riferimenti per l'individuazione di dettaglio delle fasce di rispetto idrauliche. Inoltre sempre in tali disegni sono rappresentati in modo semplice ed intuitivo le aree soggette alla richiesta di nulla osta idraulico e le aree soggette alla richiesta di concessione demaniale.

Articolo 9. CONCESSIONE IDRAULICA DI AREA DEMANIALE

1 La concessione demaniale è l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del R.D. 523/1904 e del R.R. 3/2010 interessa quei soggetti pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali. La stessa può essere con occupazione fisica o meno di area demaniale.

2 La concessione con occupazione fisica di area demaniale si ha quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzate. E' soggetta al pagamento del canone demaniale raddoppiato l'uso non interferiscono direttamente con il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzate, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area.

4 L'uso dell'area demaniale non può essere diverso da quello previsto in concessione, così come risultante nel progetto allegato all'istanza; eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.

5 La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale oggetto di concessione è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.

6 Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area e le opere; deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

7 Poiché la concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi, il Concessionario deve tenere sollevata ed indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

8 Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente un canone annuo (eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale); quantificato nella misura e con le modalità stabilite dai provvedimenti regionali.

9 Il canone è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 30 giugno dell'anno di riferimento;

- per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. Qualora l'importo, così determinato, risultasse inferiore ai canoni minimi, quest'ultimi dovranno essere corrisposti per intero. Ai fini di cui sopra, la frazione di mese deve intendersi per intera;

- è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'euro calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692);

- è automaticamente adeguato a seguito dell'emanazione di leggi o provvedimenti successivi al provvedimento di concessione.

Qualora il canone annuo, eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale, risulti di importo complessivo superiore a € 1.500,00, il concessionario è tenuto a costituire, a favore del Concedente, una cauzione a garanzia pari ad una annualità di canone. Gli enti pubblici e quelli del SIREG sono esentati dal deposito cauzionale (L.R. n. 10/2009, art. 6, comma 9 modificata dalla

L.R. n. 19/2014, art. 4 comma 2). Tale somma verrà restituita, ove nulla osti, al termine della concessione.

10 **Cessione/subconcessione:** così come riportato nella normativa vigente sovraordinata (art. 46 Codice della navigazione) "Quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità concedente". Il Concessionario dunque non può mai sostituire a sé stesso un altro soggetto o "sub concedere" a sua volta senza l'espresso consenso dell'amministrazione.

11 **Subingresso mortis causa:** in caso di decesso del Concessionario gli eredi subentrano nella concessione, purché richiedano entro 180 giorni, a pena di decadenza del titolo concessorio, la conferma della concessione e la relativa voltura (modificazione dei soli estremi soggettivi della concessione). Qualora l'Autorità idraulica non ritenga opportuno confermare la concessione, essa si intenderà decaduta dal momento della morte del Concessionario. Gli eredi risponderanno dei canoni non pagati, ma dovuti dal defunto in pendenza di valida concessione e l'Autorità idraulica potrà avanzare nei confronti degli stessi, richiesta di riduzione in pristino dello stato dei luoghi. Nel caso di concessioni su beni demaniali rilasciate per l'utilità di un fondo o di un immobile queste si trasferiscono automaticamente in capo agli eredi. Per il periodo successivo alla decadenza della concessione, l'Autorità idraulica si rivolgerà a chi occupa *sine titolo* l'area demaniale. E' fatta salva la possibilità di presentare istanza di nuova concessione.

12 **Modifica:** la concessione può subire anche variazioni di natura oggettiva, che incidono sulla natura e dimensione delle opere/interventi da eseguire, sullo scopo e sulla durata della concessione, sulla quantificazione del canone. Tali modificazioni possono avvenire su richiesta del Concessionario, accolta dal Concedente, per volere di quest'ultima o per fatto che non deriva dalla volontà delle parti (es. modificazione del bene demaniale per cause naturali).

13 **Rinnovo:** la concessione può essere rinnovata, previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto Concessionario almeno tre mesi prima della data di scadenza.

14 **Rinuncia:** Se il Concessionario rinuncia alla concessione: - a meno che la legge non disponga diversamente, la concessione perde efficacia e non è possibile alcun subingresso; - su richiesta del Concedente, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale; il concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di presentazione della comunicazione di rinuncia con contestuale ripristino dello stato dei luoghi.

15 **Decadenza:** La concessione decade in caso di: - modificazioni delle opere/interventi da parte del soggetto Concessionario, non preventivamente autorizzate dal Concedente; - diverso uso dell'area demaniale o realizzazione di opere non conformi al progetto allegato e parte integrante del provvedimento concessorio, non preventivamente autorizzati dal Concedente; - omesso pagamento del canone annuale; - inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi e regolamenti. La decadenza del rapporto concessorio è dichiarata dall'Autorità idraulica competente con apposito provvedimento (decreto). Su richiesta dell'Autorità idraulica competente,

Il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale. Il Concessionario è comunque tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui si dichiara la decadenza del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione L.R. sino all'effettivo abbandono dell'area.

16 Revoca: La concessione può essere revocata dall'Autorità idraulica competente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. La concessione può altresì essere revocata nel caso il concessionario non adempia a quanto stabilito nel disciplinare di concessione (obblighi del concessionario). L'amministrazione concedente si riserva di effettuare verifiche sulla corretta esecuzione del quanto stabilito nel disciplinare di concessione e di revocare lo stesso in caso di inadempienza o ritardo, previa diffida. - Il concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di revoca e ripristino dello stato dei luoghi.

17 Durata: Il periodo massimo per il quale viene assentita la concessione è di anni 30 (trenta), con possibilità di rinnovo della stessa, sia nel caso si tratti di opere realizzate da un soggetto privato che da un ente pubblico. Rimane, comunque, a discrezione dell'Autorità idraulica la valutazione di una diversa (minore) durata a seconda del singolo provvedimento concessorio. Non è consentito rilasciare provvedimenti concessori per occupazione di demanio idrico con durata indeterminata, o comunque per un periodo di 30 anni.

Articolo 10. NULLA - OSTA IDRAULICO

1 Il nulla-osta idraulico è il provvedimento che consente di eseguire opere nella fascia di rispetto di 10,00 m. (se non ridimensionati ai sensi dell'art. 96 c. f) del R.L.D. n. 523/1904) dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine.

2 Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modificano la geometria del corso d'acqua e non riducono in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc.).

3 Il nulla-osta idraulico non è soggetto al pagamento del canone demaniale.

Articolo 11. PROCEDURE OPERATIVE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE O NULLA-OSTA IDRAULICO

1 L'iter amministrativo per il rilascio della concessione o nulla osta idraulico deve essere conforme al disposto della legge 241/90 e ss.mm e ii. e della L.R. 1 febbraio 2012, n.1 e concludersi entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Quattora il provvedimento dovesse concludersi in ritardo, nel provvedimento dovrà essere specificato il termine effettivamente impiegato e dovranno essere spiegate le ragioni del ritardo (art. 2, c. 9-quinquies, l.

2 Procedura relativa ad una nuova pratica - fase di istruttoria - verifica: la procedura, di seguito illustrata dovrà essere applicata dai competenti uffici delle Autorità di polizia idraulica.

a) All'arrivo di una richiesta di concessione o nulla-osta idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 viene assegnato un codice identificativo nell'archivio informatico.

b) Il funzionario "istruttore" della pratica provvede:

- a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante tempestiva comunicazione ai sensi dell'art. 8, legge 241/90 e ss.mm.ii.; nella comunicazione debbono essere indicati l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento, i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione, la data di presentazione della relativa istanza e l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

- alla verifica della completezza della documentazione allegata alla domanda (cartografia, estratto catastale, piante, sezioni, relazione idraulica, bollettino spese di istruttoria, pareri ambientali, parametri per il calcolo del canone). Se la documentazione non è completa chiede le integrazioni e queste dovranno pervenire entro i termini di legge (se la domanda è completa, prosegue l'iter).

c) Nel caso in cui l'opera richiesta rientri tra quelle vietate in modo assoluto, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10-bis, legge 241/90 e ss.mm.ii.; gli istanti hanno il diritto di presentare le loro osservazioni, eventualmente corredate da ulteriore documentazione entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.

d) Se la domanda riguarda interventi relativi ad infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico di particolare criticità quali ponti, viadotti, linee ferroviarie, strade e porti da realizzarsi sui fiumi Adda, Oglio, Po e Ticino, l'istruttore procede a richiedere il parere di compatibilità con la pianificazione PAI all'Autorità di bacino (art. 38 delle Norme di Attuazione del PAI e deliberazione del comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 10 del 5 aprile 2006);

e) Qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo e quando si intende accettare l'esistenza di eventuali interessi di terzi, si deve procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per un tempo minimo di 15 giorni. La pubblicazione deve contenere una succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, nonché tutte le informazioni atte a consentire ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione. Il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti.

3 Procedura relativa ad una nuova pratica - fase di adozione

- a) Adozione del decreto senza sottoscrizione del disciplinare da parte del richiedente;
- il funzionario "istruttore" predispone il decreto di concessione secondo il decreto tipo (Allegato G della D.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7581) e comunica al richiedente gli importi delle spese dovute; il primo canone, eventuale cauzione e spese di registrazione. (In base al D.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131 le concessioni sui beni demaniali sono soggette a registrazione. In particolare la tariffa parte 1, art. 5 - atti soggetti a registrazione sui beni demaniali vanno registrate applicando un'aliquota del 2% dell'importo complessivo del canone, eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale, moltiplicato per il numero degli anni di durata della concessione).
 - Una volta ottenute le ricevute dei pagamenti e verificata la correttezza dei dati necessari il dirigente adotta il decreto di concessione, comprensivo dell'allegato tecnico nel quale sono riportati gli impegni che il richiedente ha sottoscritto in fase di domanda (presentata in modalità on-line e sottoscritta digitalmente da tutti i richiedenti) e dispone per i successivi adempimenti di registrazione.
 - Se entro il termine di 90 giorni il richiedente non presenta le ricevute di pagamento di cui al punto 3.1.1 si considera non più interessato alla concessione, pertanto l'autorità idraulica riterrà decaduta la domanda. Qualora il richiedente fosse nuovamente interessato dovrà presentare una nuova istanza.
- b) Adozione del decreto con sottoscrizione del disciplinare da parte del richiedente:
- Il funzionario "istruttore" predispone il disciplinare di concessione secondo lo schema tipo (Allegato G D.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7581) inserendo, in base alla tipologia di opera, eventuali prescrizioni (che devono essere sempre e solo di gestione, non relative a modifiche progettuali) e il decreto di concessione secondo il decreto tipo (Allegato G D.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7581);
 - Convocato il richiedente, il funzionario "istruttore", verifica la correttezza dei dati necessari, il pagamento delle somme dovute, e completa il disciplinare che viene sottoscritto in duplice originale dal dirigente e dal richiedente la concessione, e provvede a repertorio;
 - Contestualmente alla sottoscrizione del disciplinare il dirigente adotta il decreto di concessione nel quale sono riportati gli estremi del disciplinare sottoscritto e repertorio, che viene approvato quale allegato parte integrante e sostanziale del provvedimento, e dispone per i successivi adempimenti di registrazione. (In base al D.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131 le concessioni sui beni demaniali sono soggette a registrazione. In particolare la tariffa parte 1, art. 5 - atti soggetti a registrazione sui beni demaniali vanno registrate applicando un'aliquota del 2% dell'importo complessivo del canone, eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale, moltiplicato per il numero degli anni di durata della concessione).
- numero degli anni di durata della concessione).

Se entro il termine di 90 giorni il richiedente non si presenta per la sottoscrizione si considera non più interessato alla concessione, pertanto l'autorità idraulica ritira decaduta la domanda. Qualora il richiedente fosse nuovamente interessato dovrà presentare una nuova istanza.

4 Procedura relativa ad una richiesta di modifica o rinnovo pratica: all'arrivo di una richiesta di modifica o rinnovo di una concessione esistente, rilasciata ai sensi del R.D. 523/1904, viene recuperato il codice precedente. L'iter è il medesimo di quello descritto per una pratica nuova per verificare se permangono le condizioni di concedibilità.

5 Procedura relativa ad una richiesta di rinuncia: all'arrivo di una richiesta di rinuncia di una concessione esistente, rilasciata ai sensi del R.D. 523/1904, viene recuperato il numero di pratica, quindi:

a) il funzionario "istruttore" verifica che il concessionario abbia provveduto al pagamento dei canoni arretrati ed in caso negativo, li richiede;

b) effettua un sopralluogo finalizzato a verificare lo stato dei luoghi ed in particolare se le opere oggetto della concessione sono state rimosse;

c) qualora le opere non siano state rimosse, dispone la loro rimozione e le modalità di ripristino dei luoghi; qualora le opere siano state rimosse, verifica che le opere di ripristino dei luoghi siano accettabili e, in caso negativo, ordina le opere di sistemazione;

d) quando le opere siano state rimosse ed i luoghi siano stati sistemati in modo opportuno, procede alla redazione della relazione d'istruttoria, nella quale dispone la chiusura della concessione tramite decreto di chiusura della concessione idraulica trasmettendo il decreto al concessionario;

6 Procedura relativa alla revoca: nel provvedimento con il quale si dichiara la revoca del precedente titolo concessorio dovranno essere esplicitate le ragioni di tale decisione (sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto o nuova valutazione dell'interesse pubblico originario o inadempimento degli obblighi sottoscritti dal concessionario). Il provvedimento di revoca non può avere efficacia retroattiva.

7 Espressione di pareri e partecipazione a conferenze di servizi: nel caso in cui agli uffici competenti venga richiesta l'espressione di pareri di compatibilità idraulica su proposte progettuali di interventi che interessano corsi d'acqua, questi non costituiscono titolo per poter eseguire le opere. I pareri di compatibilità idraulica che l'Autorità idraulica esprime in sede di conferenza di servizi, relativi ad interventi che interessano corsi d'acqua demaniali, non possono sostituire il rilascio del provvedimento autorizzativo relativo alla realizzazione dello specifico intervento progettuale.

Articolo 12. SDEMANIALIZZAZIONE E ALIENAZIONE

1 Con Decreto dirigenziale n. 15946/2017, che ha aggiornato il Decreto n. 7644/2014, e con

- Al sensi degli artt. 97 e 98, R.D. n. 523/1904, le principali attività e le più significative opere che non si possono eseguire se non con concessione rilasciata dall'Autorità idraulica competente e sotto l'osservanza delle condizioni imposte nel relativo disciplinare, sono le seguenti:
- la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
 - la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
 - i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 96, lettera c) del R.D. 523/1904;
 - le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disastri;
 - la formazione di rilevati di sabbia o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
 - la ricostruzione, l'infossatura senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, borti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;

Articolo 14. LAVORI E OPERE SOGGETTI A CONCESSIONE

- 1 L'autorizzazione provvisoria: è il provvedimento che viene rilasciato nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica.
- 2 Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica

Articolo 13. AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA

- 1 L'autorizzazione provvisoria: è il provvedimento che viene rilasciato nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica.
 - 2 Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni. Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio competenti per territorio. L'amministrazione comunale dovrà in tal caso allegare il nulla-osta idraulico. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 115, comma 4, del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., le aree del demanio fluviale di nuova formazione (ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37) non possono essere oggetto di sdemanializzazione.
- Decreto n. 7671/2014, sono state approvate rispettivamente le "Modalità operative per l'espressione del parere sulle aree del demanio idrico fluviale" e le "Modalità operative per l'espressione del parere sulle aree del demanio lacuale extraportuale", a cui si rimanda per il compiuto dettaglio di definizioni, esclusioni e procedure.

1. E' consentita l'effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza e rilevanza pubblica.
2. La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'autorità idraulica

Articolo 16. INTERVENTI AMMISSIBILI CON PROCEDURA D'URGENZA

- Sono soggetti a nulla-osta idraulico:
- gli interventi che ricadono nella fascia di rispetto di 10 metri a partire dall'estremità dell'alveo inciso o, nel caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine;
 - la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo;
 - gli interventi o gli usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc).

Articolo 15. LAVORI E OPERE SOGGETTI A NULLA-OSTA IDRAULICO

- chiaviche;
 - competenze;
 - coperture parziali o tombature dei corsi d'acqua nei casi ammessi dall'autorità idraulica
 - opere di derivazione e di restituzione e scarico di qualsiasi natura, -scavi e demolizioni;
 - idraulica;
 - muri d'argine ed altre opere di protezione delle sponde; opere di regimazione e di difesa
 - tubazioni aggirate ai muri d'argine che occupino l'alveo in protezione orizzontale;
 - attraversamenti dell'alveo con linee aeree elettriche, telefoniche o di altri impianti di telecomunicazione;
 - manufatti di attraversamento;
 - attraversamenti dell'alveo con tubazioni e condotte interrate, sospese o aggirate ad altri
 - ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, ponti-canali;
 - opere;
- i) restano inoltre soggette a concessione la realizzazione, nonché ogni modifica delle seguenti
- finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie.
- h) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavi e le opere che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzate ove esistono, e
- g) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabili sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intera estrazione delle chiuse abbandonate;

competente (per il RIM il comune) che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria.

3 Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività.

4 Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi.

5 Gli interventi realizzati sul reticolo di competenza delle Autorità idrauliche, o su loro prescrizione, per sistemazioni idrauliche o destinati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone.

Articolo 17. PARERE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA

1 Il parere di compatibilità idraulica è una valutazione di ordine tecnico che l'Autorità idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa l'area del demanio idrico fluviale e/o la fascia di rispetto di un corso d'acqua.

2 Il parere non dà alcun titolo ad eseguire opere in quanto costituisce unicamente una valutazione tecnica endoprocedimentale indispensabile al rilascio del un'eventuale concessione/autorizzazione.

Articolo 18. DISCIPLINA DEGLI ATTRAVERSAMENTI

1 Sono compresi nel termine "attraversamenti" le seguenti opere:

a) Attraversamenti aerei: linee elettriche, telefoniche, seggiovie, funivie, teleferiche, palorci, ponti canali, gasdotti, oleodotti, acquedotti, fognature, passerelle, ponti, attraversamenti generici con cavi o tubazioni;

b) Attraversamenti in subalveo: linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, oleodotti, cunicoli tecnologici, sifoni, sottopassi pedonali o carreggiabili, attraversamenti generici in subalveo.

2 **Attraversamenti in subalveo:** fatto salvo il rispetto di eventuali altri obblighi attinenti la normativa edilizia e di eventuali vincoli di natura paesistico - ambientale, per l'ottenimento della Concessione per la realizzazione di attraversamenti in subalveo sul reticolo minore, il richiedente deve produrre, in allegato alla domanda, la seguente documentazione tecnica:

a) estratto della Carta Tecnica Regionale, alla scala 1:10.000, con l'ubicazione delle nuove opere;

b) estratto del aerofotogrammetrico comunale, alla scala 1:2.000, con l'ubicazione delle nuove opere;

c) estratto della mappa catastale con l'ubicazione delle nuove opere;

d) rilievo planimetrico dell'area di intervento a scala idonea (indicativamente 1:100);

e) sezione trasversale in corrispondenza dell'opera a scala idonea (indicativamente 1:50) dello

stato di fatto e del progetto;

f) profilo longitudinale lungo l'alveo dello stato di fatto e del progetto a monte ed a valle

dell'opera a scala idonea (indicativamente 1:50);

g) documentazione fotografica illustrante lo stato dei luoghi;

h) relazione tecnica illustrante il progetto e le modalità esecutive dei lavori.

3 **attraversamenti aerei:** fatto salvo il rispetto di eventuali altri obblighi attinenti la

normativa edilizia e di eventuali vincoli di natura paesistica - ambientale, per l'ottenimento della

Concessione relativa alla realizzazione di attraversamenti aerei sul reticolo minore il richiedente

deve produrre, in allegato alla domanda, la seguente documentazione tecnica.

a) estratto della Carta Tecnica Regionale, alla scala 1:10.000, con indicata la localizzazione delle

nuove opere e la perimetrazione del bacino imbrifero con sezione di chiusura posta in

corrispondenza dell'attraversamento;

b) estratto del fotogrammetrico comunale, alla scala 1:2.000, con l'ubicazione delle nuove opere;

c) estratto della mappa catastale con indicata la localizzazione delle nuove opere;

d) rilievo planimetrico dell'area di intervento a scala idonea (indicativamente 1:100);

e) sezione trasversale in corrispondenza dell'intervento a scala idonea (indicativamente 1:50);

f) profilo longitudinale dell'alveo per un tratto adeguato a monte e ad a valle dell'area di

intervento;

g) verifica idraulica della sezione libera di deflusso dell'attraversamento per un tempo di ritorno

di almeno 100 anni (ad eccezione che per gli attraversamenti aerei di linee tecnologiche

sospese su pali e/o tralicci);

h) documentazione fotografica illustrante lo stato dei luoghi;

i) relazione tecnica illustrante il progetto e le modalità esecutive dei lavori.

4 **caratteristiche progettuali:**

a) Per quanto riguarda gli attraversamenti in subalveo, i manufatti devono essere posizionati a

quote inferiori a quelle massime raggiungibili dall'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e

devono essere comunque adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamenti per erosione

del corso d'acqua.

b) La quota di posizionamento dei manufatti, anche in caso di corsi d'acqua non in

aprofondimento, non deve mai essere inferiore a 50 cm rispetto alla quota attuale di

scorrimento, inoltre non deve essere in alcun modo modificata la sezione naturale dell'alveo in

corrispondenza dei manufatti stessi. Per il solo caso di alvei artificiali in calcestruzzo, in caso

di inderogabile e documentata necessità progettuale e tecnica, l'aprofondimento degli

c) I ponti con luce superiore a 5 metri devono essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità attraversamenti in subalveo rispetto alla quota di fondo alveo potrà essere inferiore a 50 cm.

d) I ponti con luce inferiore a 6 metri, e di attraversamenti in genere, deve essere accompagnato da un'adeguata verifica idraulica attestante che la sezione libera di progetto sia stata dimensionata per una portata di piena con tempo di ritorno 100 anni (Q100) e con un franco minimo di 1 metro.

e) I manufatti di attraversamento, indipendentemente dalle loro dimensioni, non devono in ogni caso restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso, avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna, né comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

f) Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinali in alveo che riducano la sezione libera di deflusso.

g) Per gli attraversamenti di linee elettriche ad alta tensione, per motivi di sicurezza delle operazioni di manutenzione lungo il corso d'acqua, sarà necessario mantenere un'altezza minima dall'alveo pari a 8 m.

h) Non è ammessa la costruzione di pali o tralicci asserviti a linee tecnologiche sospese all'interno delle fasce idrauliche.

i) Per ogni altra indicazione di carattere progettuale si rimanda alle normative vigenti in materia.

Articolo 19. INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO

1 Per interventi appartenenti alle seguenti categorie:

a) ponti e viadotti di attraversamento e relativi manufatti di accesso costituenti parti di qualsiasi infrastruttura a rete;

b) linee ferroviarie e strade a carattere nazionale, regionale e locale.

2 Il parere sulla compatibilità delle opere con la pianificazione di bacino è formulato dall'Autorità idraulica competente all'espressione del nulla-osta idraulico, la quale invia all'Autorità di Bacino notizia della progettazione della nuova opera.

3 Sono comunque da sottoporre a parere dell'Autorità di Bacino le categorie di opere di carattere infrastrutturale soggette a VIA individuate nel D.P.C.M. 10 agosto 1988 n. 377 e nel D.P.R. 12 aprile 1996, allegati A e B e ss.mm.ii.

Articolo 20. VERIFICHE IDRAULICHE E PROGETTI IN CASO DI DIFESE

SPONDALI

1 Sono ammesse difese radenti che non modifichino la sezione dell'alveo e a quota non superiore al piano campagna realizzate in modo tale da non creare discontinuità nell'andamento della corrente.

2 La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili. Conseguentemente a chi intende realizzare un muro verticale su un corso d'acqua deve essere richiesta:

- a) la dimostrazione che non sono possibili alternative all'intervento richiesto;
- b) la verifica di compatibilità idraulica (paragrafo 2 della direttiva 4 dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B» approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell'11 maggio 1999, modificata con deliberazione n. 10 del 5 aprile 2006), finalizzata a quantificare gli effetti prodotti dall'intervento nei confronti delle condizioni idrauliche preesistenti.

Articolo 21. RIMOZIONE DI MATERIALE DALL'ALVEO

1 Fermo restando la vigenza del divieto di attività estrattiva in alveo ai sensi della L.R. 14/1998, qualora non siano detriti o ramaglie, l'asportazione di materiale inerte dall'alveo è possibile solo in caso di salvaguardia della pubblica incolumità o di interventi generali di "difesa e sistemazione idraulica finalizzati al buon regime delle acque e alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua" (art. 37 L.R. 14/1998).

2 L'autorità idraulica può intervenire con "l'asportazione dei sedimenti esclusivamente su tratti di corpo idrico dove l'accumulo costituisca un elemento di rischio per abitati, infrastrutture o impianti industriali" (art. 20 L.R. 4/2016).

3 In generale, l'attività estrattiva è regolamentata dalla Direttiva 9/2006 della Autorità di Bacino del Po "Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua".

4 L'asportazione di materiali inerti dai corsi d'acqua è consentita previo rilascio dei titoli autorizzativi da parte degli enti competenti, fatti salvi i casi di urgenza e pericolo contingente.

5 L'autorità idraulica comunale, esaminata la compatibilità dell'intervento con l'equilibrio idrologico e ambientale del corso d'acqua e i diritti di terzi, provvede a valutare e rilasciare, se del caso, nulla osta idraulico per il cui rilascio il richiedente dovrà produrre opportuna documentazione.

6 L'asportazione di materiali inerti dai corsi d'acqua è consentita nei seguenti casi:

- a) asportazioni costituenti a tutti gli effetti attività finalizzata alla conservazione della

1 I soggetti interessati a scaricare in corso d'acqua superficiale del reticolo principale, minore e dei consorzi di bonifica devono ottenere la concessione di occupazione ai sensi del R.D. 523/1904 e del Reg. Reg. 3/2010, nonché l'autorizzazione ai fini ambientali ai sensi del D.Lgs.

Articolo 23. SCARICHI IN CORSI D'ACQUA

5 Le derivazioni da corpi idrici naturali sono soggette all'applicazione della "Direttiva Derivazioni" dell'Autorità di Bacino del Po di cui alla delibera del Comitato Istituzionale n.8/2015.

4 Alle opere di derivazione rilasciate ai sensi del R.D. 1775/1933 non si applicano le limitazioni di cui all'art.96, primo comma, lettera f, del R.D. 523/1904 (L.R. 4/2016 art.15).

3 La concessione di derivazione e il pagamento del relativo canone costituiscono titolo per l'occupazione delle aree demaniali dedicate alle opere di derivazione e sono comprensivi degli oneri di utilizzazione delle stesse (art.34 c.10 R.R. 2/2006; L.R. 4/2016 art.15).

2 In ogni caso spetta alla Provincia competente la verifica dei criteri riconducibili alla disponibilità della risorsa idrica, al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e a garantire il deflusso minimo vitale (DMV) a valle della captazione.

1 La realizzazione di opere di derivazione d'acqua è soggetta al regime di concessione ai sensi del R.D. 1775/1933, modificato dall'art.96 del D.Lgs. 152/2006, e così come indicato nella L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 e ss.mm.ii., ed è disciplinata con il R.R. 24 marzo 2006 n. 2, in base ai cui contenuti nel caso di corpo idrico appartenente al reticolo minore, il Comune fornisce alla autorità provinciale procedente, su richiesta di questa, parere di compatibilità idraulica, tramite il relativo nulla osta, oltre alla valutazione di compatibilità rispetto agli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale e urbanistica.

8 L'asportazione di materiale vegetale abbattuto e trasportato dalla corrente e/o di rifiuti dall'alveo non è soggetta a rilascio di alcuna autorizzazione.

7 L'asportazione di materiale inerte dagli alvei demaniali è soggetta al pagamento di un canone definito annualmente da appositi decreti regionali determinati con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale Territorio e Urbanistica.

8 L'asportazione di materiale vegetale abbattuto e trasportato dalla corrente e/o di rifiuti dall'alveo non è soggetta a rilascio di alcuna autorizzazione.

7 L'asportazione di materiale inerte dagli alvei demaniali è soggetta al pagamento di un canone definito annualmente da appositi decreti regionali determinati con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale Territorio e Urbanistica.

8 L'asportazione di materiale vegetale abbattuto e trasportato dalla corrente e/o di rifiuti dall'alveo non è soggetta a rilascio di alcuna autorizzazione.

7 L'asportazione di materiale inerte dagli alvei demaniali è soggetta al pagamento di un canone definito annualmente da appositi decreti regionali determinati con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale Territorio e Urbanistica.

8 L'asportazione di materiale vegetale abbattuto e trasportato dalla corrente e/o di rifiuti dall'alveo non è soggetta a rilascio di alcuna autorizzazione.

7 L'asportazione di materiale inerte dagli alvei demaniali è soggetta al pagamento di un canone definito annualmente da appositi decreti regionali determinati con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale Territorio e Urbanistica.

8 L'asportazione di materiale vegetale abbattuto e trasportato dalla corrente e/o di rifiuti dall'alveo non è soggetta a rilascio di alcuna autorizzazione.

2 I richiedenti lo scarico presentano contestualmente domanda di concessione e di autorizzazione.

3 Il regime autorizzativo degli scarichi è disciplinato dal R.R. 29 marzo 2019 n. 6 "Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane; disciplina dei controlli degli scarichi..." e dal R.R. n. 4/2006 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne ...".

4 L'autorità idraulica comunale esercita la competenza relativa al controllo e autorizzazione degli scarichi idrici in corsi d'acqua, relativamente alla quantità delle acque recapitate.

5 Gli scarichi in acque superficiali si considerano pertanto autorizzabili dal punto di vista idraulico previa verifica della capacità del riceettore a smaltire le portate scaricate. Le richieste la presentazione di una relazione idrologica e idraulica contenente l'entità dello scarico e la verifica della compatibilità del corpo ricettore.

6 Gli scarichi devono rispettare in ogni caso quanto stabilito dal R.R. 7/2017 "Regolamento Invarianza idraulica ed idrogeologica".

7 L'autorità idraulica può imporre limiti più restrittivi di quelli indicati, in relazione alla effettiva capacità idraulica del ricettore stesso.

8 Relativamente agli aspetti qualitativi gli scarichi devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 152/2006. L'ente competente al rilascio e al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 124, comma 7 del D.Lgs. 152/2006, è la Provincia.

9 Riguardo all'aspetto qualitativo, gli scarichi nei corsi d'acqua di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche, industriali e urbane devono essere adeguati ai disposti della Parte III, Sezione II del D.Lgs. 152/2006 e del R.R. n. 6/2019 e rispettare in particolare i valori limite di emissione dagli stessi previsti. Sotto il medesimo profilo, gli scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di pertinenza di determinate attività produttive, nonché quelle di seconda pioggia nei casi espressamente previsti, sono soggetti alle disposizioni del R.R. n. 4/2006.

10 Caratteristiche progettuali degli scarichi:

a) Il manufatto di scarico deve essere strutturato in modo da essere posto nella medesima direzione di flusso della corrente delle acque del corso idrico.

b) Il progetto deve prevedere idonei accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare la formazione di turbolenze nel corpo ricettore e/o l'innescio di fenomeni erosivi di fondo o di sponda.

c) Il manufatto di recapito deve essere compatibile con l'assetto delle difese idrauliche esistenti programmate e non deve comportare un aumento delle condizioni di rischio idraulico per il territorio circostante.

d) Per ogni altra indicazione tecnico-progettuale si rimanda alla normativa di settore.

Articolo 24. OPERE DA REALIZZARE IN AREE DI TUTELA PAESAGGISTICA

1 Tutti gli interventi che ricadono in aree di interesse paesaggistico ai sensi degli art. 136 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), 142 (aree tutelate per Legge), 143 c.1 lett. d) e 157 (notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente) del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii., sono assoggettati ad autorizzazione paesaggistica ex art. 142 del medesimo D.Lgs..

2 Se le opere da realizzare non sono di tipo idraulico (ad es. acquedotti, fognature, ponti,...) e ricadono in ambiti di tutela l'atto autorizzativo sarà rilasciato dagli Enti competenti individuati dall'art. 80 della L.R. 11/03/2005 n. 12 e ss.mm.ii. secondo le procedure indicate nella D.G.R. 15/03/2006 n. 8/2121 che costituisce, ai sensi dell'art. 3 delle norme del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), atto a specifica valenza paesaggistica integrato nel Piano del Paesaggio Lombardo.

3 In generale, in qualsiasi ambito del territorio regionale sono ubicati gli interventi, deve sempre essere verificata la coerenza con norme ed indirizzi di tutela del PPR evidenziando relazioni e sinergie tra la rete idrografica naturale (art. 21 norme PPR) e gli altri sistemi ed elementi del paesaggio di interesse regionale, al fine di perseguirne tutela, valorizzazione e miglioramento della qualità. Al riguardo, qualora gli strumenti di pianificazione territoriale sottordinati (Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, Piani Territoriali di Coordinamento dei parchi, Piani Territoriali Regionali d'Area, Piani di Governo del Territorio) siano stati riconosciuti dall'Ente competente quale atto a valenza paesaggistica "a maggiore definizione", sostituiscono a tutti gli effetti il PPR (vedi artt. 4, 5 e 6 norme PPR).

4 Quando gli interventi sono inclusi ovvero possono interferire con le aree facenti parte della rete ecologica europea "Natura 2000" devono essere attivate le procedure di Valutazione di Incidenza secondo le modalità individuate dalla D.G.R. 8 agosto 2003, n. 7/14106 e ss.mm.ii. e dalla D.G.R. 15 ottobre 2004, n. 7/19018 e ss.mm.ii..

5 Le attività di manutenzione della sezione incisa degli alvei, delle fasce di rispetto lungo le sponde dei corsi d'acqua e delle relative opere idrauliche sul reticolo idrico principale, minore e consortile, anche se consistenti in taglio della vegetazione, in quanto rivolte alla conservazione del paesaggio tradizionale e al rafforzamento dell'assetto idrogeologico del territorio e sempre che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie e altre opere civili, non richiedono né l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 149, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137), né l'autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo di cui all'articolo 44 della L.R. 31/2008.

Articolo 25. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

1 Qualora le opere oggetto di concessione rientrino nelle categorie di interventi individuati negli elenchi A e B dell'Allegato III - Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. dovranno essere

espletate le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA previste dagli artt. 23 e 32 del medesimo dispositivo.

2 Ulteriori indicazioni al riguardo, anche in riferimento alle competenze amministrative per lo svolgimento delle procedure, sono contenute nella L.R. 5/2010 "Norme in materia di valutazione di impatto ambientale".

Articolo 26. PROPRIETARI FRONTISTI

1 Ai sensi del 2° comma dell'art. 58 del R.L.D. sono consentite "Le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo". Tale diritto dei proprietari frontisti, ai sensi dell'art. 95 comma 1, «... è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazioni al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà alluvie, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli uffici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti di terzi".

2 E', dunque, possibile la costruzione di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), purché realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua. L'accertamento di queste condizioni rientra nelle attribuzioni dell'Autorità Idraulica (per il RIM il Comune) competente che rilascia nulla-osta idraulico ai sensi del R.L.D. n. 523/1904.

3 La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

4 Secondo quanto stabilito dall'art. 12, R.L.D. n. 523/1904, sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni di opere di difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua.

5 I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni di qualsiasi natura arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d'acqua o generi pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà.

6 Qualora le attività di manutenzione rientrino nella casistica per la quale è necessario il nulla-osta idraulico, questo dovrà essere ottenuto preventivamente.

7 I frontisti sono obbligati alla manutenzione delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua così da evitare ogni danno agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade di servizio e alle pertinenze del medesimo e, ogni altra circostanza di origine naturale e/o antropica che possa determinare i pericoli sopra descritti.

8 I proprietari, gli usufruttuari e i conduttori dei fondi compresi nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua devono, in particolare:

- tenere sempre in efficienza i fossi, le luci degli attraversamenti e gli sbocchi nelle aste poste idraulicamente a valle;
- rinnovare immediatamente gli alberi, tronchi o grossi rami che per qualsiasi causa naturale o artificiale causino interferenza con il corso d'acqua;
- mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più utilizzatori.

9 Il diritto dei proprietari frontisti di effettuare tali interventi è subordinato alla condizione che le opere non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alle derivazioni legittimamente in essere e in generale ai diritti di terzi.

10 I frontisti sono tenuti ad informare tempestivamente l'autorità idraulica di ogni circostanza di origine naturale e/o antropica che possa determinare situazioni problematiche per la funzionalità idraulica del corpo idrico e rischi per la sicurezza

11 I riferimenti normativi sono riconducibili agli artt. 868, 915-917 del Codice Civile.

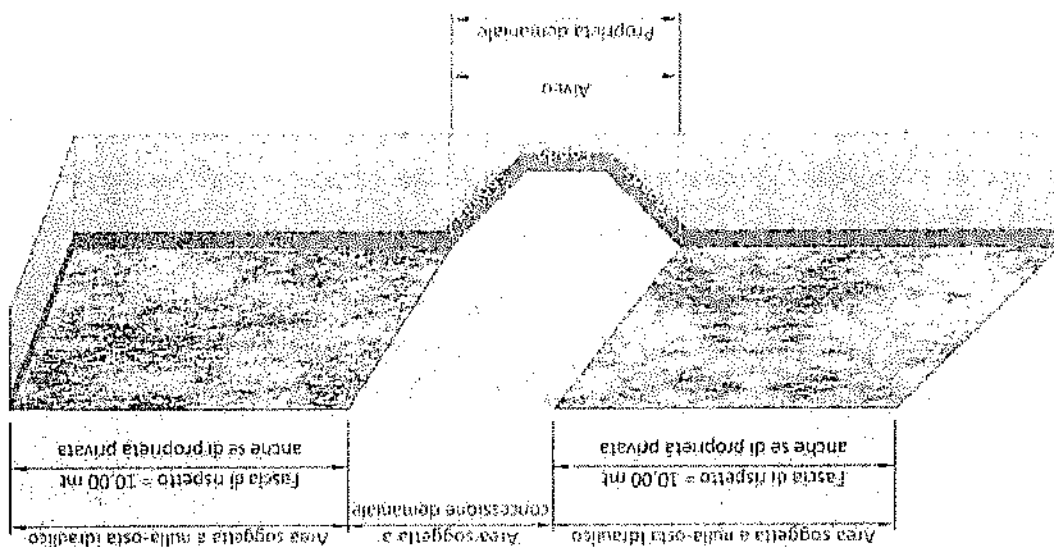
ALLEGATO 1 - FASCE DI RISPETTO

SCHEMI TIPO RAPPRESENTANTI LE AREE DEL DEMANIO IDRICO E LE RELATIVE FASCE DI RISPETTO (10,00 MT), ALL'INTERNO DELLE QUALI È NECESSARIO PRESENTARE ISTANZA DI CONCESSIONE/NULLA OSTA PER ESEGUIRE QUALSIASI OPERA E/O ATTIVITÀ

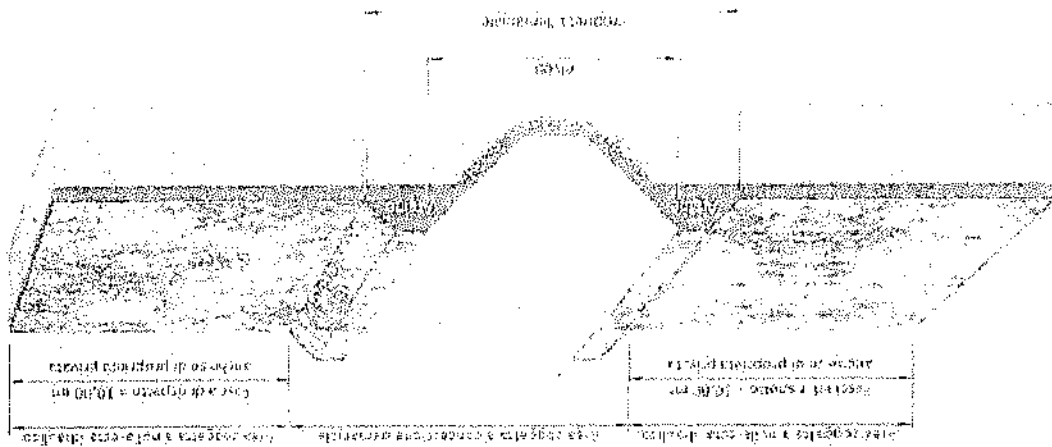
AREE INTERESSATE

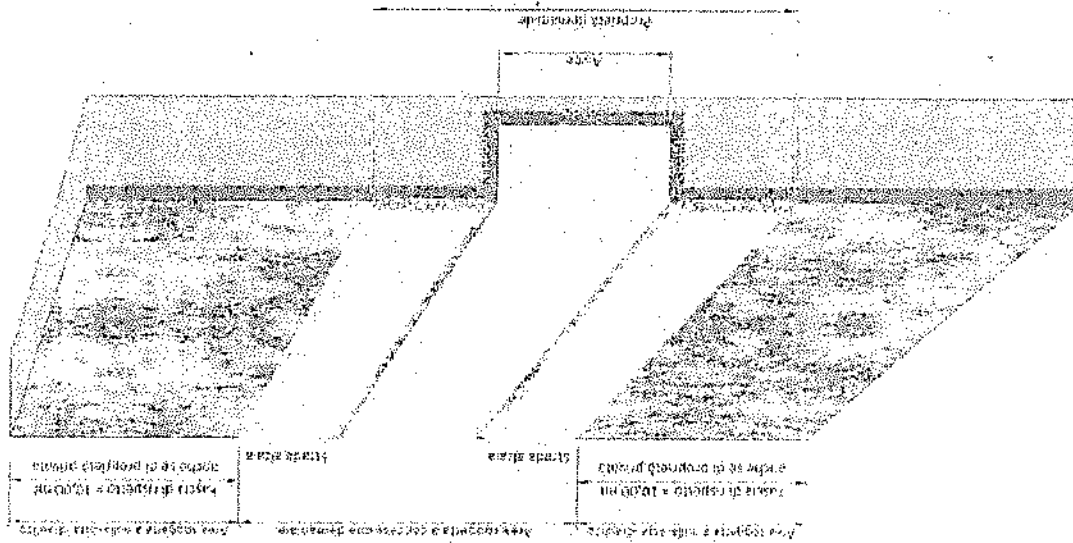
Di seguito vengono riportati alcuni schemi tipo rappresentando le aree del demanio idrico e le relative fasce di rispetto (10,00 mt, all'interno delle quali è necessario presentare istanza di concessione/qualora essa per eseguire qualsiasi opera e/o attività).

Schema 1: Corsi d'acqua di bicolo o media dimensioni senza argini in rilievo.



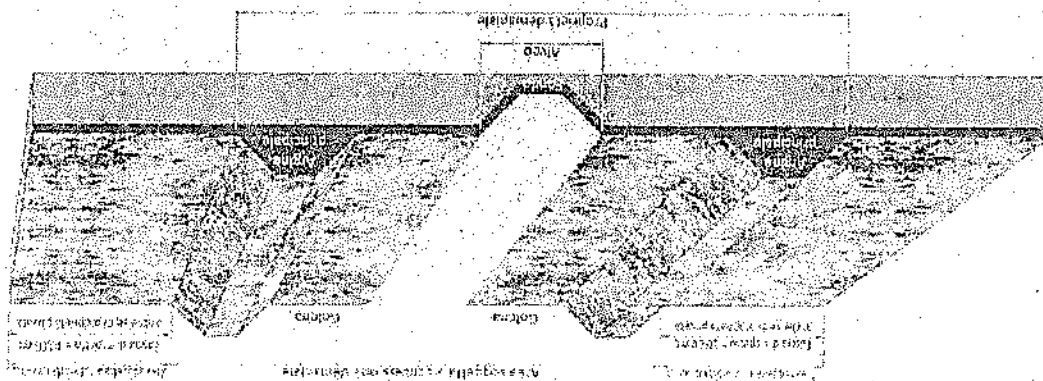
Schema 2: Corsi d'acqua con argini in rilievo.





Schema 4: canali e navili affacciati da sponde alzate.

(1). Con il termine di gola si fa riferimento all'area compresa tra la linea di un corso d'acqua e il piede degli argini, si tratta della regione fluviale, anche una vasta area, che può essere naturalmente avvolta dalle acque del fiume stesso durante eventi alluvionali e svolgere così l'importante funzione di isoripartizione.



Schema 3: limiti di canali, dimensioni con regolamenti del 1971.

ALLEGATO 2 – MODULISTICA